

Biodistretto dell'agricoltura sociale di Bergamo

Sede Operativa – Via Valmarina, 25 – 24123 Bergamo Sede Legale – Via S. Bernardino, 59 – 24122 Bergamo

SPORTELLO BIOLOGICO BERGAMASCO

*Servizi di Consulenza e momenti di formazione per le aziende e i cittadini
Ambito di Intervento: Certificazione Biologica*

Scheda tecnica n. 5

REGOLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

Il 1° gennaio 2022 entrerà in vigore il Regolamento UE 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che sostituisce il Regolamento (CE) n. 834/2007.

Il nuovo Regolamento fissa i principi della produzione biologica, e stabilisce le norme relative alla produzione biologica, alla certificazione e all'uso di indicazioni nell'etichettatura e nella pubblicità.

La struttura del Regolamento è suddivisa tra:

- **principi** (articoli 5, 6 e 7), norme generali di produzione (articoli da 9 a 11), valevoli per tutte le tipologie di prodotti biologici;
- **norme dedicate alle singole categorie:** produzioni vegetali (art. 12), materiale riproduttivo vegetale (art. 13), produzioni animali (art. 14), alghe e animali di acquacoltura (art. 15), alimenti trasformati (art. 16), mangimi trasformati (art. 17), vino (art. 18) e lieviti (art. 19). Tali norme sono approfondite nell'allegato II.

Vi sono inoltre disposizioni specifiche per quanto riguarda:

- l'autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzati per l'uso nella produzione biologica (art. 24),
- gli obblighi dell'OSA (Operatore del Settore Alimentare) in caso di sospetto di non conformità (art. 27) e Misure precauzionali volte a evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati (art. 28).
- Segue quindi il capo sull'etichettatura (artt. 30 – 33), sulla certificazione biologica (artt. 34 – 36),
- sui controlli ufficiali (artt. 37 – 43),
- sull'import-export di prodotti biologici (art. 44 – 49)
- e sulle norme relative alle disposizioni generali (artt. 50 – 61).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento amplia l'ambito di applicazione della legislazione esistente sulla produzione biologica e sull'etichettatura di prodotti biologici (Regolamento CE n.2007/834) includendo prodotti strettamente legati all'agricoltura e mantenendo nel contempo i campi di applicazione precedentemente definiti.

L'estensione del campo di applicazione coinvolge anche ulteriori prodotti legati al settore agricolo, ed elencati nell'allegato I al medesimo Regolamento. I prodotti certificabili sono i seguenti:

- mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo e altre parti commestibili simili di vegetali e prodotti da esse ottenuti
- sale marino e altri sali per alimenti e mangimi
- bozzoli di bachi da seta atti alla trattura
- gomme e resine naturali
- cera d'api
- olii essenziali
- turaccioli di sughero naturale, non agglomerati, e senza leganti
- cotone, non cardato né pettinato
- lana, non cardata né pettinata
- pelli gregge e non trattate
- preparati erboristici tradizionali a base vegetale

NORME DI PRODUZIONE

1. Materiale di propagazione vegetale

L'utilizzo di materiale di propagazione non biologico, qualora la quantità di materiale biologico a disposizione non sia sufficiente o non sia presente, è stato derogato fino al 2035. Tuttavia per ogni Stato Membro viene istituito un *Database* (in Italia esiste la Banca dati sementi) con la funzione di registro per il materiale di propagazione disponibile.

2. Riconoscimento retroattivo del periodo di conversione

Il Reg. UE 2020/464, art. 1, specifica ed elenca i documenti da presentare a dimostrazione che gli Appezzamenti agricoli erano zone naturali o agricole che, per un periodo di almeno 3 anni, non sono stato trattati con prodotti non ammessi e richiedere quindi il riconoscimento retroattivo del periodo di conversione.

Nel Regolamento è indicato che l'operatore presenterà direttamente all'Autorità competente, e non più all'Organismo di Controllo, i documenti per la richiesta di riconoscimento retroattivo del periodo di conversione.

3. **Prodotti fertilizzanti**

Nel Reg.UE 2021/1165, allegato II, sono inserite le sostanze ammesse in agricoltura biologica da utilizzarsi come fertilizzanti (concimi, ammendanti e nutrienti). Le sostanze ammesse ricalcano quelle presenti nel Reg. CE 2007/834.

4. **Prodotti fitosanitari**

Nel Reg. UE 2021/1165, allegato I, sono inserite le sostanze ammesse in agricoltura biologica da utilizzarsi come fitosanitari. Le sostanze si dividono nelle seguenti categorie: sostanze di base, sostanze attive a basso rischio, microrganismi, sostanze attive non inserite nelle categorie precedenti.

Le sostanze ammesse ricalcano quelle presenti nel Reg. CE 2007/834.

5. **Produzioni zootecniche**

In merito alle produzioni zootecniche sia il testo base del Reg. UE 2018/848 che altri regolamenti attuativi, introducono novità.

In particolare, è stato esteso il campo di applicazione della certificazione a nuove specie o categorie precedentemente non coperte come **pollastrelle, conigli e cervidi**.

6. **Mangimi**

Le principali novità riguardano l'introduzione, nelle liste positive dei prodotti e sostanze autorizzati per l'uso come mangimi o nella produzione di mangimi, di nuovi prodotti.

Nella lista positiva delle "altre materie prime per mangimi", presenti nella parte A dell'allegato III del Reg. UE 2021/1165, sono stati introdotti i seguenti prodotti: **farina, olio e altre materie prime per mangimi ricavati da pesci o altri animali acquatici; farina, olio e altre materie prime per mangimi ricavati da pesci, molluschi o crostacei; farina di pesce e olio di pesce; prodotti del lievito; colesterolo; erbe aromatiche; melassa; fitoplancton e zooplancton; specifici composti proteici; spezie.**

NORME DI PREPARAZIONE

1. **Aromi naturali**

Gli aromi naturali sono considerati prodotti agricoli, e come tali entrano a far parte, per i prodotti multiingrediente, del calcolo della percentuale di ingredienti agricoli biologici.

2. **Etichettatura**

In merito all'etichettatura, la modifica principale apportata riguarda l'indicazione dell'origine della materia prima in prossimità del logo europeo.

Inoltre, i termini "UE" o "non UE" possono essere sostituiti dal nome di un Paese o dal nome di un Paese e di una Regione.

3. **Prodotti e sostanze autorizzati per l'uso nella produzione di alimenti trasformati e di lievito**

La lista positiva si trova nell'allegato V del Reg. UE 2021/1165.

La principale novità riguarda il fatto che, a partire dal 01.01.2022, alcuni additivi e coadiuvanti (**lecitine, farina di semi di carrube, gomma di guar, gomma arabica, gomma di tara, glicerolo, cera di carnauba, fecce fresche**) **possono essere utilizzati solo se certificati da produzione biologica.**

PRODOTTI AUTORIZZATI PER LA PULIZIA E LA DISINFEZIONE

Con l'entrata in vigore del Reg. UE 2018/848, sarà redatto un elenco di sostanze ammesse per la pulizia e la disinfezione (allegato IV del Reg. UE 2021/1165) che potranno essere le uniche sostanze ammesse all'uso.

Nel considerando 18 del Reg. UE 2021/1165 è indicato che “gli elenchi dei prodotti per la pulizia e la disinfezione non saranno definiti prima del 1° gennaio 2024, pertanto l'allegato VII del Regolamento CE 2008/889 dovrebbe continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.

CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

Il Regolamento introduce alcune novità anche in materia di controllo e certificazione.

Nello specifico:

- Il Certificato emesso dall'Organismo di Controllo non si chiamerà più “Documento Giustificativo”, ma “Certificato”.
- Ogni Stato Membro dell'UE può esentare dall'assoggettamento al sistema di controllo, gli operatori che vendono prodotti biologici non imballati (escluso i mangimi) direttamente al consumatore finale a condizione che tali operatori non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione al punto vendita, non li importino da un paese terzo o non subappaltino tali attività a terzi, e a condizione che:
 - le vendite del prodotto sfuso siano inferiori a 5.000 kg/annui;
 - tali vendite di prodotto sfuso biologico non rappresentino un fatturato annuo maggiore di 20.000 euro;
 - oppure il costo di certificazione dell'operatore sia maggiore del 2% del fatturato totale sui prodotti biologici sfusi.

Il Reg. UE 2018/848 conferma l'effettuazione di almeno un controllo di conformità annuale per tutti gli operatori nel sistema di controllo ed introduce la possibilità che, per gli operatori valutati a basso rischio di NC e che non abbiano ricevuto NC sostanziali negli ultimi tre anni, il controllo in loco (fermo restando il controllo annuale) sia svolto ogni 24 mesi.

CERTIFICAZIONE DI GRUPPO

Il nuovo Reg. UE 2018/848, introduce la possibilità della “certificazione di gruppo”. Questo al fine di consentire ai piccoli agricoltori di far fronte ai costi di ispezione ed agli oneri amministrativi connessi alla certificazione. Come cita il considerando 85 “la certificazione di gruppo significa che un certo numero di piccoli agricoltori può organizzarsi ed essere certificato come una singola entità”.

In sintesi, sarà emesso un singolo certificato intestato al gruppo di operatori, contenente i nominativi di tutti i membri del gruppo, che non possono vendere i loro prodotti certificati se non attraverso il gruppo stesso. Il gruppo di agricoltori dovrà quindi costituire un’entità legale ed un proprio sistema di controllo interno.

Possono essere membri del gruppo solo operatori che hanno attività agricola e che rispettano i seguenti requisiti:

- i costi di certificazione individuale rappresentano oltre il 2% del fatturato o del volume standard di produzione biologica di ciascun membro e il cui fatturato annuale di produzione biologica non eccede i 25.000 euro o il cui volume standard di produzione biologica non è superiore a 15.000 euro l’anno;

Oppure ogni membro del gruppo ha una superficie massima di:

- 5 ettari;
- 0,5 ettari, nel caso di serre;
- 15 ettari, esclusivamente nel caso di pascoli permanenti.

In ogni caso, per l’implementazione della certificazione di gruppo, è necessario impostare un **sistema di controlli interno al gruppo di produttori**.